

# Il lavoro e il sacro. Lavoro, ministri di culto e religiosi nel sistema giuridico italiano.

di Roberto Mazzola

**Abstract:** L'articolo intende cogliere i profili di senso del lavoro svolta dai ministri di culto e dai religiosi che se da un lato sostanziano l'esperienza lavoristica religiosa, per altro verso ne specificano i tratti peculiari ed unici sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello religioso.

**Keywords:** Libertà religiosa e di coscienza; remunerazione; retribuzione; lavoro; dono; ministro di culto; religiosi; spirito di servizio; economia di mercato

**Sommario:** 1. *Ora et labora*. Il lavoro nella prospettiva religiosa – 2. *Vita activa*. Circolazione e risonanze di modelli laburistici tra produttività e carità – 3. Ministri di culto e religiosi. Origini e riconoscimento di una professione – 4. Lavoro e religione tra contrattualismo e concezione istituzionalistica – 5. Lavoro, sacro e conto terzi – 6. Pur volendo non si può. I lavori incompatibili.

## 1. *Ora et labora*. Il lavoro nella prospettiva religiosa

Prima il cielo poi la terra. Terra informe, desolata, buia. Poi *Dio* parlò e tutto fu. Disse luce e fu sera e fu mattina (primo giorno di lavoro). Disse firmamento e fu cielo e acqua: il primo sopra, la seconda sotto (secondo giorno di lavoro). Disse «le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto»<sup>1</sup> e fu mare e terra, ma furono anche semi, germogli e piante (terzo giorno di lavoro) e poi furono luci nel cielo (quarto giorno di lavoro) e poi furono esseri viventi dentro l'acqua, nell'aria e sulla terra (quinto giorno di lavoro), infine creò «l'uomo (...) maschio e femmina (...)»<sup>2</sup>, ma il settimo giorno Dio si riposò lo «(...) benedisse (...) e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni *lavoro* (corsivo dell'autore) che egli creando aveva fatto»<sup>3</sup>.

Dio lavora. Il lavoro è elemento strutturale della cosmologia giudaico-cristiana, dove il 'creato' è frutto di lavoro e programmazione. Un vero cambio di paradigma rispetto alle antiche cosmologie occidentali. Quelle greche non associano mai le origini del mondo al *lavoro*, esse rimandano piuttosto allo schema *sessuale-procreativo*: che siano *Oceano* e *Teti*, la *Notte* e *Eros* o di mezzo ci sia la forza generativa di *Kaos*<sup>4</sup>, la genesi rimanda sempre all'atto sessuale, ai flussi primordiali maschili (*Oceano*) che si uniscono ai liquidi femminili pronti a concepire (*Teti*); a uova depositate dalla *Notte* e fecondate dal *Vento*. Manca il lavoro individuale e programmato di una divinità.

Il lavoro fa dunque parte dell'originario lessico teologico abramitico. Per la tradizione ebraica esso è al tempo stesso, tanto un privilegio quanto un obbligo, ciò che «garantisce a una persona il proprio

---

<sup>1</sup> AT, *Gen* 1,8, in *La Bibbia di Gerusalemme*, Edizioni Dehoniane - EDB, Bologna, 1995<sup>13</sup>, p. 36.

<sup>2</sup> AT, *Gen* 2,5, cit., p. 37. Nella Enciclica *Laborem Exercens*, II.4, si evidenzia come «la Chiesa trova già nelle prime pagine del Libro della Genesi la fonte della sua convinzione che il lavoro costituisce una fondamentale dimensione dell'esistenza umana sulla terra. L'analisi di tali testi ci rende consapevoli del fatto che in essi, a volte con un modo arcaico di manifestare il pensiero, sono state espresse le verità fondamentali intorno all'uomo, già nel contesto del mistero della Creazione».

<sup>3</sup> *Ibidem*

<sup>4</sup> Cfr. K. KERÉNYI, *Gli Dei e gli eroi della Grecia. 1. Gli Dei*, tr. it. a cura di V. Tedeschi, vol. 1, Garzanti, Milano, 1981<sup>3</sup>, pp. 21-24.

sostentamento e le fornisce (al contempo) i mezzi per servire Dio»<sup>5</sup>. In questo senso il lavoro conserva valore solo se funzionale al disegno divino. Per l'ebraismo, come per il cristianesimo, il lavoro «è a un tempo un modo di glorificare Dio e di portare il proprio contributo al mondo presente»<sup>6</sup>.

Nel *Talmud babilonese*, in *Berakhot 8a* i rabbini affermano: «Chi trae piacere dal proprio lavoro è più meritevole di chi si accontenta di temere Dio»<sup>7</sup>, perché attraverso il lavoro si partecipa alla costruzione del mondo, alla sua 'riparazione' (*tikkun olam*)<sup>8</sup>. Non lavorare e non occuparsi dell'ordine sociale significherebbe partecipare alla sua demolizione<sup>9</sup>. Si è oramai molto distanti dalla antica tradizione latina dominata dall'idea che il tempo sottratto al lavoro, il c.d. *otium*., fosse la sola condizione indispensabile all'uomo per realizzare sé stesso e i propri ideali<sup>10</sup>.

Il richiamo al lavoro come compartecipazione alla costruzione del disegno divino e realizzazione di sé non manca neanche nella tradizione islamica. *Amal* è la parola utilizzata in arabo classico per indicare come il culto verso Dio non si esaurisca solo nella preghiera e nei rituali, ma si declini anche in forma di attività lavorativa, purché lecita. E' lo stesso Profeta<sup>11</sup> a ricordare come: «Colui che, alla fine della giornata è esausto a causa del lavoro delle sue mani, è perdonato da Dio (*Tabarani*)»<sup>12</sup>, perché il lavoro è sempre da considerarsi un'utile fatica e mai un fardello negativo.

Anche nel lontano Oriente il modello del lavoro quale fonte di perfezionamento spirituale conserva la sua validità. Per il buddhismo, tanto di origine tibetana quanto giapponese, attraverso il lavoro si mettono alla prova la verità degli insegnamenti del *Buddha*. Ciò comporta fatica e sofferenza, ma questi passaggi sono indispensabili nella costruzione di un cammino di perfezionamento, perché solo attraverso la fatica del lavoro «è possibile percepire fino a che punto siamo in contatto con il nostro sé interiore (...)»<sup>13</sup>.

Ovviamente, lo si è appena detto, all'interno del paradigma cristiano, tanto il cattolicesimo quanto il protestantesimo riconoscono valore e centralità al lavoro. Decisive le pagine di Weber dove analizzando le conseguenze sul piano politico-sociale della dottrina dell'«elezione per opera della grazia», evidenziava come « Il lavoro sociale del calvinista nel mondo è semplicemente lavoro “in maiorem gloriam Dei”, compreso quello a servizio della vita terrena, della collettività»<sup>14</sup>.

Lo stretto nesso fra economia di salvezza e prassi lavorativa si ritrova ovviamente anche nella dottrina sociale della Chiesa cattolica. Per essa ogni attività umana, anche quella lavorativa, esprime l'economia di collaborazione fra Dio e gli uomini. «Tutte le attività umane che vanno dalla agricoltura all'industria, dal terziario alla pubblica amministrazione, sono parte integrante di questo rapporto»<sup>15</sup>.

---

<sup>5</sup> OIL - Santa Sede – CEC - Organizzazione islamica per l'educazione, la scienza e la cultura, *Lavoro dignitoso e giustizia sociale nelle tradizioni religiose*, in *il Regno-doc.* 7, 2012, p. 244.

<sup>6</sup> *Ibidem*, p. 245.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 246.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 249.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 251.

<sup>10</sup> Cfr. E. CARRÈRE, *Il Regno*, tr.it, Adelphi, Milano, 2015, p. 154

<sup>11</sup> Cfr. M. IBN ĠARIR-AL -TABARI, *La vita di Maometto*, a cura di S. Noja, cap. VII, BUR, Milano, 1992, pp. 48-52.

<sup>12</sup> OIL - Santa Sede – CEC - Organizzazione islamica per l'educazione, la scienza e la cultura, *op.cit.*, p. 244.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 245.

<sup>14</sup> Cfr. M. WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, tr. it. introduzione di G. Galli, BUR, Milano, 2000<sup>10</sup>, pp. 169-170. Venature in parte calviniste in parte riconducibile alla tradizione dell'umanesimo cristiano si ritrovano nell'esperienza, al contempo imprenditoriale e sociale, dei *Centri comunitari* del Canavese in provincia di Torino tra il 1949 e il 1959 ad opera di Adriano Olivetti. Un'esperienza durata un decennio dove l'erede di Camillo Olivetti cerca di dare attuazione politica al manifesto teorico pubblicato nel 1945 dal titolo: “*L'Ordine politico delle Comunità. Le garanzie di libertà in uno Stato socialista*”. A questo riguardo si legga la Presentazione di S. SETTIS al volume: A. OLIVETTI, *Il cammino della Comunità*, Ed. Comunità, Roma/Ivrea, 2013, pp. 11-24.

<sup>15</sup> OIL - Santa Sede – CEC - Organizzazione islamica per l'educazione, la scienza e la cultura, *Lavoro dignitoso e giustizia sociale nelle tradizioni religiose*, cit., p. 244.

Nella *Laborem Exercens* V/25 Giovanni Paolo II, in occasione dei novant'anni della *Rerum Novarum*, evidenziava come l'uomo «mediante il suo lavoro partecipa all'opera del Creatore, e a misura delle proprie possibilità, in un certo senso, continua a svilupparla e la completa, avanzando sempre più nella scoperta e nelle risorse e dei valori racchiusi in tutto quanto il creato»<sup>16</sup>.

La Chiesa pertanto non ammette in alcun modo l'esistenza di una soluzione di continuità fra religione e lavoro. Quest'ultimo, come *actus personae* non può essere ricondotto in alcun modo alla sola sfera economico-produttiva in quanto esso, nella sua essenza, è uno dei tratti propri dell'uomo che lo distinguono «dal resto delle creature, la cui attività connessa con mantenimento della vita non si può chiamare lavoro»<sup>17</sup>.

## **2. Vita activa. Circolazione e risonanze di modelli laburistici tra produttività e carità**

Cassoni metallici per dare rifugio agli oggetti che per un certo tempo hanno accompagnato le nostre vite, e hanno goduto della nostra cura. Dietro ciascuno di essi i ricordi di chi li ha usati, il *lavoro* di chi li ha costruiti, il disinteresse o l'insofferenza di chi li ha gettati. In questi cimiteri dell'ormai inutile si manifesta il volto del lavoro destinato a *produrre* esclusivamente 'cose' destinate a non durare e a deperire. «La manifestazione durevole del lavoro produttivo è il suo prodotto materiale (...) dove la 'manifestazione durevole', che egli pone all'inizio perché necessaria alla presunta produttività del lavoro, è immediatamente contraddetta dal 'consumo' del prodotto, con cui egli chiude, costretto, per così dire, dall'evidenza fattuale del fenomeno stesso»<sup>18</sup>.

Per questa ragione Locke, per giustificare il lavoro dal suo evidente inconveniente di produrre spesso l'inutile o il superfluo fu costretto a introdurre il denaro, un bene durevole «che gli uomini possono tenere senza distruggerlo, una specie di *deus ex machina* senza cui il corpo che lavora, nella sua obbedienza vitale, non sarebbe mai diventato l'origine di qualcosa di così durevole come la proprietà, poiché non esistono 'cose durevoli' che possono essere fatte sopravvivere all'attività del processo lavorativo»<sup>19</sup>. Il lavoro in questa prospettiva s'identifica con la produzione o reificazione di un mondo oggettivo di cose di cui l'uomo è prigioniero. Non a caso Marx sosterrà che il regno della libertà si potrà avere solo sostituendo quest'ultimo a quello della necessità: «Infatti "il regno della libertà comincia solo quando cessa il lavoro determinato dal bisogno e dalla utilità esterna"»<sup>20</sup>.

La verità è che nel mondo Occidentale accanto al modello di lavoro dettato da necessità esclusivamente produttive e consumistiche, in cui il lavoratore è mera mano d'opera funzionale alla creazione del bene destinato al mercato del consumo, si è sviluppato un diverso paradigma lavoristico dove il valore bene/persona si ribalta a favore della seconda cambiando gli obiettivi e il senso dell'atto lavorativo. Esso, partendo dalla consapevolezza dell'imperfezione umana, diviene incarnazione di una *vita activa/lavoro* consapevole dell'impossibilità di trasformarsi in *vita contemplativa*, una vita, cioè, fatta di sola contemplazione e di assoluta quiete nella verità. Come osserva la Arendt: «il cristianesimo, con la sua fede in una vita futura le cui gioie si annunciano nell'estasi della contemplazione, conferì una sanzione religiosa alla degradazione della *vita activa* a funzione secondaria, dipendente (...)»<sup>21</sup>.

Come forma d'azione, il lavoro, nella prospettiva religiosa, racchiude in forma imperfetta e spesso incompiuta i contenuti di verità. Visto sotto questa angolazione il lavoro non è più sola azione

---

<sup>16</sup> *Laborem Exercens*, V/25

<sup>17</sup> *Laborem Exercens*, VI

<sup>18</sup> H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, tr. it., introd. di A. Dal Lago, Bompiani, Milano, 2017 p. 72.

<sup>19</sup> *Ibidem*

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 74.

<sup>21</sup> H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, cit., p. 13

produttiva finalizzata al *consumo*, ma si trasforma in azione funzionale alla valorizzazione della dimensione sacra dell'uomo, della sua umanità in rapporto con il mondo. La visione religiosa, e in particolare cristiana del lavoro, parte da una concezione *lavoristica* intesa come attività umana che risponde ad una vocazione inserendosi nel circuito del 'dono'<sup>22</sup>, rispondendo al contempo all'economia del bene comune<sup>23</sup>. Il modello lavoristico di matrice religiosa si contrappone quindi a quello funzionalistico di tradizione liberale basato sulla logica costi-benefici e sulla traduzione in termini soltanto economici dell'esperienza lavorativa. Nel rapporto di lavoro non si ha solo lo scambio forza lavoro-denaro, in quanto il contratto di lavoro è prima di ogni cosa una *promessa*, «quella basata sul rispetto dell'autonomia della persona e sulla fiducia di quella persona, che si aspetta che sia mantenuto ciò che è stato pattuito»<sup>24</sup>. Teologicamente, infatti, ciò che viene proposto è un approccio all'organizzazione del lavoro focalizzata sulla persona, che include e non omette di curare l'interesse, ma pone come obiettivo primario lo sviluppo dell'essere umano in tutte le sue dimensioni<sup>25</sup>.

Il lavoro non è dunque solo più occupazione e salario, ma diviene vera e propria vocazione nel considerare il proprio operato funzionale ad un orizzonte che va oltre l'individualità del singolo lavoratore. In questo modo l'attività lavorativa, soprattutto quella dei ministri di culto e dei religiosi, cessa di essere solo fonte di *plus valore*, trasformandosi, pur in tutte le sue imperfezioni, in vero servizio spirituale. Diviene l'esatto contrario del lavoro servile che si ha quando il lavoro è vissuto come «necessità subita, come attività estranea alla persona e identificata con una attività retribuita e scambiata sul mercato»<sup>26</sup>. Non dunque l'ossessiva ricerca della realizzazione di sé, o l'accumulo del frutto delle proprie opere costituisce la sintetica espressione del senso del lavoro umano, ma al contrario, la dedizione di sé, «una dedizione autorizzata dalla speranza nell'amore di Dio e una dedizione che intende rendere testimonianza a quell'amore originario. Il fondamento religioso del lavoro trova la suprema formulazione nel comandamento dell'amore del prossimo»<sup>27</sup>. Occuparsi del destino degli altri costituisce dunque l'essenza della logica lavorativa religiosa.

Logica produttivo/consumistica e logica religioso/personalistica sembrano dunque seguire traiettorie e finalità di lavoro antitetiche, eppure qualcosa sta mutando. Nel 2017 l'UNI, l'Ente nazionale italiano di unificazione<sup>28</sup>, elabora in ambito di organizzazione aziendale il concetto di '*conoscenza condivisa*' al fine di mutare il modo di pensare l'organizzazione del lavoro, non solo in ambito aziendale, ma altresì nella stessa società civile. L'idea parte dall'assunto che il mondo del lavoro, complici la crisi economica e la presenza di un diffuso malessere sociale, contribuiscono ad elevare il disagio e a creare una forte separazione tra le persone che vedono il lavoro come un obbligo e non un momento del tempo dove affermare la propria identità e professionalità lavorativa. Questi comportamenti

---

<sup>22</sup> «(...) Mentre ieri si poteva ritenere che prima bisognasse perseguire la giustizia e che la gratuità intervenisse dopo come un complemento, oggi bisogna dire» - si legge in *Caritas in Veritate*, 38 - «che senza la gratuità non si riesce a realizzare nemmeno la giustizia. Serve, pertanto, un mercato nel quale possano liberamente operare, in condizioni di pari opportunità, imprese che perseguono fini istituzionali diversi. Accanto all'impresa privata orientata al profitto, e ai vari tipi di impresa pubblica, devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici e sociali. È dal loro reciproco confronto sul mercato che ci si può attendere una sorta di ibridazione dei comportamenti d'impresa e dunque un'attenzione sensibile alla *civilizzazione dell'economia*. Carità nella verità, in questo caso, significa che bisogna dare forma e organizzazione a quelle iniziative economiche che, pur senza negare il profitto, intendono andare oltre la logica dello scambio degli equivalenti e del profitto fine a se stesso».

<sup>23</sup> Per dono s'intende concepire il lavoro come attività dove i beni o servizi prodotti devono essere messi a disposizione e a vantaggio della comunità. «Il dono» - osserva G. MANZONE, *Per una comprensione cristiana del lavoro*, in, *Rivista di Teologia Morale*, 169, 2011, p. 58. «è il pegno e il sostituto di un riconoscimento reciproco».

<sup>24</sup> *Ibidem*, p.54.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 55.

<sup>26</sup> *Ibidem*, p. 57.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 61.

<sup>28</sup> <https://www.uni.com>

incidono fortemente sul clima organizzativo e sulla mancata disponibilità delle persone a condividere la conoscenza ‘tacita’ che recuperata, permetterebbe all’azienda di competere più facilmente sul mercato. Si propone di dare, in questo modo, un cambiamento organizzativo del lavoro, passando da un modello *piramidale* ad uno *circolare*, valorizzando «l’utilità “etica” ed economica dell’impresa, di porre la ‘Persona’ al centro dell’ecosistema organizzativo «perché il benessere che si crea spinge le persone al fare e ad identificarsi nel comune agire delle imprese, dove i singoli saperi diventano saperi condivisi»<sup>29</sup>.

Nella scia di tale strategia si inserisce nel 2020 la *Carta Etica delle persone* di UNI in linea con l’*Agenda 2030* dell’ONU. La norma UNI ISO 26000:2010 definisce specifiche linee guida che ogni organizzazione aziendale dovrebbe rispettare e applicare nell’organizzare la propria attività produttiva sia in campo manifatturiero sia nei servizi. In particolare al punto 4.8 si ricorda come l’attività lavorativa non possa prescindere, ai fini della qualità stessa del prodotto, del rispetto dei diritti umani, in quanto «un’organizzazione dovrebbe rispettare i diritti umani e riconoscerne l’importanza e l’universalità».

Tutto ciò è pienamente allineato con quanto contenuto nel “*Manifesto per un diritto sostenibile*”<sup>30</sup> del 2020 dove si evidenzia l’esigenza che «la missione tradizionale del diritto del lavoro (tutelare il contraente debole) non si è certamente esaurita (...) ma occorre ampliarla per cogliere una realtà del lavoro sempre più differenziata e per rispondere a nuovi bisogni e interessi dei lavoratori»<sup>31</sup>. Si tratta di una visione olistica del lavoro dove risonanze del modello religioso trovano spazio in quello produttivo/consumistico soprattutto là dove s’insiste sulla necessità di fornire, non solo più risposte di respiro aziendale, ma sociali. In questo orizzonte la crescita non si misura solo sulla produzione di oggetti materiali, ma altresì, come indica l’*Agenda 2030* dell’ONU, «sulla capacità di garantire i beni materiali e immateriali necessari al benessere e alla qualità della vita individuale e collettiva»<sup>32</sup>. A rendere più osmotici i due modelli concorre, non ultima, la crisi del modello di lavoro salariato e quindi la società che su di esso è costruita. Il fenomeno dei rapporti di lavoro precari, la flessibilità occupazionale, la mobilità e l’individualismo sono in forte crescita, questo significa che il lavoro che oggi è ancora concepito come lavoro retribuito, ha smesso di essere il terreno su cui è possibile costruire la propria vita e i propri progetti futuri. Uno scenario di crisi di questa natura si è tuttavia trasformato in occasione di ripensamento e ridefinizione del concetto stesso di lavoro. Il concetto di *reddito di base incondizionato* ne è una tipica espressione, in quanto richiama l’idea di un lavoro slegato dalla necessaria produttività di ricchezza economica. Si fa strada, al contrario, l’idea di un lavoro come fonte di ricchezza sociale.

Qualcuno potrebbe legittimamente chiedersi quale possibile nesso intercorra fra quanto finora detto e la disciplina giuslavorista dei ministri di culto e dei religiosi. La verità è che la professionalizzazione del sacro richiama le più generali categorie che ispirano, in chiave teologica, la nozione di lavoro. La mancata conoscenza di esse renderebbe superficiale l’esegesi della disciplina lavoristica dei ministri di culto o dei religiosi, non consentendone di cogliere lo spirito più autentico.

### **3. Ministri di culto e religiosi. Origini e riconoscimento di una professione**

Si fa presto a parlare di professione presbitero, professione rabbino o professione religioso. La formula utilizzata in coda al paragrafo precedente dà per scontato un fenomeno che di ovvio non ha assolutamente nulla perché, va detto con chiarezza, soprattutto per quanto concerne il cristianesimo,

---

<sup>29</sup>[https://www.uni.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5795%3Ala-conoscenza-condivisa-uni-tr-11642-2016&catid=156&Itemid=546](https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5795%3Ala-conoscenza-condivisa-uni-tr-11642-2016&catid=156&Itemid=546) (visitato il 28 aprile 2021)

<sup>30</sup>[http://csdle.lex.unict.it/Archive/AC/Webliography/Blogs/20200521032536\\_Manifesto\\_Caruso\\_Del\\_Punta\\_Treupdf.pdf](http://csdle.lex.unict.it/Archive/AC/Webliography/Blogs/20200521032536_Manifesto_Caruso_Del_Punta_Treupdf.pdf) (visitato il 12 marzo 2021)

<sup>31</sup> M. TIRABOSCHI, *Per un rinnovamento della cultura giuridica del lavoro in Italia*, in [www.LavoroDirittiEuropa](http://www.LavoroDirittiEuropa)-Rivista nuova di Diritto del Lavoro, n.3 (2020), p. 2.

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 9.

la professionalizzazione del sacro non era scontata. È vero che ciò è avvenuto, tuttavia la storia avrebbe potuto svilupparsi anche diversamente.

L'esperienza del cristianesimo, così come quella dell'ebraismo offrono nel panorama della religiosità abramitica gli esempi più evidenti, sebbene attraverso fasi storiche e motivazioni differenti. Ebraismo e cristianesimo, in epoche differenti, condividono, infatti, una medesima fase che potremmo definire 'fluida', lontana da ogni processo di specializzazione e razionalizzazioni di funzioni. Nella fase *tribale* le tribù israelitiche conobbero un sacerdozio *jahvista* del tutto de-istituzionalizzato. Le figure carismatiche dei *giudici* (*shofetim*) nulla avevano a che vedere con la figura e funzione di ministri del culto, in quanto la religiosità era vissuta come esperienza collettiva all'interno di ciascuna comunità tribale, unite fra loro dalla comune fede in *Jahvè*. In questa fase il Dio di Israele era vissuto come il signore delle famiglie, dei clan, non come re del popolo di Israele. D'altronde mancando il senso della regalità di Dio, non necessitava la presenza di una casta sacerdotale destinata ad esercitarne il culto<sup>33</sup>. Più di dodici secoli dopo, in piena *era apostolica*, le prime comunità cristiane vissero un'esperienza simile. È il tempo in cui la *Rivelazione* non era ancora conclusa e gli apostoli, ancora in piena azione, si sforzavano di fissare le norme di comportamento che diverranno leggi nei secoli successivi. Gli scritti apostolici facendo riferimento all'organizzazione delle prime comunità cristiane parlano di «presidente della comunità, capo o responsabile, presbitero o episcopo<sup>34</sup>, cioè anziano in età o in saggezza, sorvegliante»<sup>35</sup>, ma si è ancora lontani dalla figura professionale del ministro del culto. Negli scritti degli immediati successori degli apostoli si trovano sicuramente pagine di forte spiritualità, ma nessun cenno sulla dottrina del sacerdozio. Certo si legge che i laici devono sottomettersi al proprio capo, «ma non sempre si individua una specifica differenza tra vescovo e presbitero»<sup>36</sup>, distinzione che apparirà chiara solo più tardi con Ignazio di Antiochia. Comunque anche là dove ad una personalità come Paolo era già chiaro il ruolo che i vescovi avrebbero dovuto svolgere all'interno dell'organizzazione ecclesiastica ancora in fase di costruzione, la sua scelta di non fare della predicazione del Vangelo il proprio lavoro esprimeva una realtà ancora fluida e incerta. Nella *Lettera a Timoteo* Paolo esordisce dicendo che chi aspira all'episcopato desidera un lavoro nobile. Che significato attribuire a queste parole? Lavoro in senso attuale, o lavoro come *labor*, ovvero fatica, impegno, missione? L'episcopato è già una professione assimilabile a ogni altra professione che impegna la vita dell'individuo e gli dà il necessario per sostenersi?

È sicuro che la scelta di Paolo di continuare a lavorare tra le botteghe di Corinto fabbricando cordame fu una scelta diversa rispetto a ciò che avvenne nella Chiesa nei secoli successivi, dal momento che non fu la scelta abituale degli Apostoli. Egli rivendicò fieramente la sua indipendenza economica considerata base della propria autonomia e indipendenza, tuttavia non negò mai che fosse più che normale che «l'operaio del Vangelo visse del Vangelo»<sup>37</sup>.

Il Concilio di Calcedonia del 541 stabilì che l'ordinazione avrebbe comportato la precisa destinazione a una chiesa del presbitero o del vescovo «per evitare il moltiplicarsi di un clero privo di occupazione». Ciò significa due cose: che la Chiesa missionaria non si diffuse e che i vescovi e i preti «non sono degli evangelizzatori che percorrono città e villaggi a predicare il Vangelo; sembrano piuttosto dei responsabili di comunità organizzate, vanno cioè e restano nelle città o nelle zone in cui

---

<sup>33</sup> Cfr. H. KÜNG, *Ebraismo. Passato presente futuro*, tr. it. BUR, Milano, 1999, pp. 92-93.

<sup>34</sup> Nella *Lettera a Timoteo* Paolo di Tarso traccia un primo profilo *lato sensu* 'professionale' del vescovo. Si è verso la metà degli anni Sessanta d.C. per Paolo bisogna che il vescovo sia «irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, adattato all'insegnamento, non dedito al vino, non violento ma indulgente, non litigioso, non attaccato al denaro; che sappia ben governare la propria famiglia e tenere con grande dignità i figli in sudditanza. Poiché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio?».

<sup>35</sup> M. GUASCO, *Storia del clero. In Italia dall'Ottocento a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p.5.

<sup>36</sup> *Ibidem*

<sup>37</sup> M. GUASCO, *Storia del clero. In Italia dall'Ottocento a oggi*, cit., p. 7.

esistono nuclei di fedeli che necessitano del loro servizio»<sup>38</sup>. Sembra dunque che Paolo abbia già chiara, anche se non lo scrive espressamente, la distinzione fra *missione* e *predicazione*, fra *professione retribuita* e *missione gratuita*. Se la missione di predicare Paolo la visse come una necessità interiore, la ricompensa non poteva che consistere nella predicazione stessa, nella opportunità di poterla fare: predicare il Vangelo gratuitamente senza fare uso del diritto che il Vangelo riconosce. Chi avesse invece scelto di predicare il Vangelo come impegno personale giustamente avrebbe avuto diritto di trarne il necessario per vivere: quella sarebbe divenuta una professione.

Per l'ebraismo, invece, sarà il passaggio dal paradigma *tribale* a quello *regale monarchico* con il Regno di Davide, e poi successivamente ancor più con quello *ierocratico* a segnare la nascita di una nuova professione: quella sacerdotale. È in questa fase che Gerusalemme, dotata di un forte esercito e di una forte amministrazione centrale, si munirà anche di un clero integrato allo stato. Solo dopo la distruzione del Tempio nel 70 d.C. gli ebrei si abituarono a pensare che il loro rapporto con dio non sarebbe più passato attraverso un edificio imponente e lontano «ma attraverso le parole di un libro, e la sinagoga»<sup>39</sup> dimora modesta in cui ogni sabato sarebbero stati tirati fuori dall'armadio i rotoli di quel libro che non si chiamava Bibbia, e tantomeno Antico Testamento, ma *Torah*, e i sacerdoti vennero sostituiti da una nuova figura professionale: i *rabbini*. La dignità di rabbi conseguita dopo un percorso di studi, prenderà progressivamente il posto della dignità ereditaria di sacerdote e levita<sup>40</sup>. Analogamente, duecentocinquanta anni più tardi sul fronte cristiano sarà il Concilio di Nicea a dettare le linee essenziali del processo che porterà alla professionalità del sacro segnando irreversibilmente l'organizzazione della Chiesa cattolica e non solo. I Concili successivi rafforzeranno la scelta di Nicea. Già il Concilio di Elvira venticinque anni prima di Nicea proibì ai vescovi ai preti e ai diaconi di lavorare nelle fiere come mediatori e agenti di commercio. In quello di Laodicea venne sancita l'incompatibilità fra il ministero di vescovo e la pratica della magia e dell'astrologia e nel 451 d.c. quello di Calcedonia affermò che in nessuna maniera un vescovo, un chierico o un monaco potessero prendere in affitto beni o offrirsi come amministratori in affari mondani. Fare il vescovo era ormai una professione.

#### **4. Lavoro e religione tra contrattualismo e concezione istituzionalistica**

Millenovecentotrentatré anni dopo: Valchuisella, confine tra Piemonte e Valle d'Aosta. Da decenni vive ed opera la Comunità di *Damanhûr*<sup>41</sup> una *Federazione di Comunità spirituali* apparsa in Italia a partire dalla metà degli Settanta. Tra il 1996 e il 2007 Raffaella Ginepro lavorò per la Comunità e in seguito al suo allontanamento rivendicò, nella persona del fondatore Oberto Airaudi, il diritto alla retribuzione per il lavoro svolto. La controparte ovviamente contestava la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinato con la Ginepro, dal momento che l'attività svolta da quest'ultima era contraddistinta dalla «piena autonomia e comunque (...) era stata prestata in totale adesione alle finalità di ordine spirituale che permeavano la comunità»<sup>42</sup>.

La vicenda processuale che ne seguì si sviluppò intorno al problema che sta al centro della questione del regime giuridico lavorativo dei ministri delle comunità religiose: se, cioè, ad essi debba o non essere applicato l'art. 2094 c.c. in materia di rapporto di lavoro subordinato. Tale norma prevede, infatti, che debba essere considerato come lavoratore subordinato chiunque si obblighi «mediante

---

<sup>38</sup> *Ibidem*, p. 7.

<sup>39</sup> E. CARRÈRE, *Il Regno*, cit., p. 110.

<sup>40</sup> Cfr. H. KÜNG, *Ebraismo. Passato presente futuro*, cit., p. 155.

<sup>41</sup> <http://www.damanhur.org/it> (visitato il 28 aprile 2021). Si legga al riguardo M. CIRAVEGNA, *Damanhur: studio giuridico di una comunità spirituale*, Libellula Edizioni, Lecce, 2020.

<sup>42</sup> Sent. Corte Cass. Sez. civ. L, n.7703 del 28/03/2018

retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore».

La questione è molto controversa. La giurisprudenza, così come la dottrina seguono percorsi argomentativi spesso divergenti approdando a soluzioni contrapposte: da una parte il fronte di chi rivendicando l'assoluta peculiarità del lavoro svolto dai ministri di culto e dai religiosi ritiene che le categorie civilistiche non possano estendersi a tale tipologia di lavoro, in quanto, come è dato leggere nella sentenza della Corte d'Appello di Torino a proposito del caso *Damanhur*, «l'opera svolta dal religioso nell'ambito della propria congregazione non costituiva prestazione di attività di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c., bensì opera di evangelizzazione *religionis causa*»<sup>43</sup>, in quanto l'attività svolta dall'aderente e la ricompensa materiale ricevuta andava considerata come mero corollario di un più complesso sistema di vita sociale che si occupa di tutte le esigenze dell'individuo «che vive in una comunità spirituale e familiare totalizzante, gestita come un piccolo stato, dove tutti gli aspetti della vita dell'associato sono condivisi e dove il singolo entra per contribuire con il proprio impegno e la propria attività al progresso spirituale e materiale della Comunità»<sup>44</sup>.

Per il giudice d'appello torinese si trattava, dunque, di un'attività «svolta su base essenzialmente volontaria e senza vincolo di subordinazione, atteso che, in sostanza, il rapporto si era sviluppato, nella sua genesi e nel suo complesso, nel senso di una totale dedizione al perseguimento dei fini della comunità (...) non era che l'adempimento di una obbligazione naturale»<sup>45</sup>. Mancava, in altre parole, la stessa ragione d'essere del contratto di lavoro subordinato (*concezione contrattualistica*), ovvero la convinzione che il rapporto di lavoro parta sempre in ogni caso da una situazione sociale ed economica di conflitto strutturale<sup>46</sup>. A prevalere fu dunque la visione '*istituzionalistica*' capace di distinguere il rapporto di lavoro dalla tradizionale fonte contrattuale e ricostruirlo come «rapporto comunitario, collegato all'ingresso del lavoratore in una comunità di lavoro, normalmente costituita per uno scopo d'impresa»<sup>47</sup>. Non a caso la Cassazione per lungo tempo è ricorsa alla figura del lavoro gratuito e ha più volte sottolineato che il lavoro svolto, soprattutto dal religioso nell'ambito della propria comunità, «vada accomunato al lavoro nella comunità familiare e pertanto si debba presumere la gratuità del lavoro svolto»<sup>48</sup> in conformità al fatto che la giurisprudenza italiana non ha mai utilizzato la presunzione di lavoro subordinato nei casi di imprese a gestione familiare, ad eccezione dei casi di imprese che pur essendo condotte da familiari abbiano notevoli dimensioni e siano amministrate con criteri rigidamente imprenditoriali.

Di diverso avviso la Cassazione, non solo quella del 2018 ma più in generale quella consolidatasi lungo tutto l'arco degli anni duemila. Si tratta di una giurisprudenza più articolata, che seleziona e disgrega le componenti che concorrono a sostanziare l'attività di ministri di culto e dei religiosi ritenendole suscettibili di differente disciplina in ragione della loro diversificata natura e funzione.

Infatti, nel caso si abbia a che fare con una confessione religiosa o un ente di culto riconosciuto ex art. 2 l. 1159/1929 la definizione della natura del rapporto di lavoro dipende dalla disamina della reale natura dell'attività svolta dal singolo soggetto. Se l'attività svolta è contraddistinta dai requisiti tipici del lavoro subordinato, ovvero, subordinazione e assoggettamento all'altrui potere disciplinare di controllo e sanzionatorio, non ci sono dubbi che la normativa da applicare sia l'art. 2094 c.c. Una consolidata giurisprudenza di Cassazione ritiene infatti che il rapporto di natura religiosa esistente tra

---

<sup>43</sup> *Ibidem*

<sup>44</sup> *Ibidem*

<sup>45</sup> *Ibidem*

<sup>46</sup> Cfr. L. MENGONI, *Il contratto di lavoro*, a cura di M. Napoli, Vita e Pensiero, Milano, 2004, p. 10. Si legga anche M. V. BALLESTRERO, *Brevi note sulla dialettica tra posizioni contrattualistiche e a-contrattualistiche*, in [www.LavoroDirittiEuropa](http://www.LavoroDirittiEuropa)- Rivista nuova di Diritto del Lavoro, n.3 (2020), pp. 1-14; R. SCOGNAMIGLIO, *Lavoro subordinato e diritto del lavoro alle soglie del 2000*, in *Scritti in onore di Gino Giugni*, Tm. II, Cacucci, Bari, 1999, p. 1173.

<sup>47</sup> M.V. BALLESTRERO, *Brevi note sulla dialettica tra posizioni contrattualistiche e a-contrattualistiche*, cit., p. 10.

<sup>48</sup> F. CARINCI – R. DE LUCA TAMAJO – P. TOSI – T. TREU, *Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro subordinato*, Utet, Torino 1985.

i soggetti non è sufficiente «a dimostrare la *natura affectionis vel benevolentiae causa* della prestazione resa, ma occorre dare la prova rigorosa che tutto il lavoro sia stato prestato per motivazione esclusivamente religiosa e non in adempimento delle ordinarie obbligazioni civilistiche»<sup>49</sup>. Sempre per la Cassazione<sup>50</sup>, «ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito *affectionis vel benevolentiae causa*, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, solo ove risulti dimostrata in concreto la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa»<sup>51</sup>. In altre parole, la conclusione cui era pervenuta la Corte d'Appello di Torino era sbagliata nei presupposti. In quanto partiva dalla necessaria gratuità d'una prestazione, pur oggettivamente di lavoro, solo perché eseguita a vantaggio di una associazione avente finalità di natura *lato sensu* culturale o spirituale<sup>52</sup>.

Lo schema binario descritto richiede alcune precisazioni che non saranno necessariamente risoltrici, ma quantomeno daranno conto dei complessi profili che la disciplinano.

Innanzitutto finora si è dato per scontato che la dicotomia fra ministri di culto e religiosi riguardi ogni comunità religiosa. In verità tali figure, che possono anche sovrapporsi, esistono solo all'interno della Chiesa cattolica e le soluzioni relative al regime lavorativo dei secondi sembrerebbe essere di più semplice soluzione. Per lungo tempo, infatti, tanto dottrina quanto giurisprudenza hanno mantenuto una posizione monolitica nell'applicare il primo dei due modelli interpretativi, facendo discendere dal fatto di avere a che fare con soggetti vincolati ai voti di castità, povertà, e obbedienza<sup>53</sup>, l'assoluta impermeabilità all'applicazione della disciplina laburistica. Il rapporto è infatti disciplinato da vincoli di natura spirituale che sfuggono al nostro ordinamento giuridico a prescindere dalle mansioni svolte in seno alla associazione<sup>54</sup>.

Ebbene anche su questo fronte qualcosa è mutato, in quanto si è preso atto che non esiste più un unico tipo di lavoro dei religiosi ma, al contrario, esso possa assumere differenti configurazioni a seconda del soggetto fruitore, della natura di attività svolta e delle modalità di esecuzione<sup>55</sup>. Anche in questo caso si conferma il ruolo giocato soprattutto dalla Cassazione, per la quale l'esenzione dal diritto statutale «come conseguenza del vincolo che astringe il religioso prestatore d'opera alla regola dell'Ordine di appartenenza, pone un problema di limite (...) nel senso che quella esenzione non può sussistere nei casi per i quali non ha ragione di operare, e cioè quando non sono in gioco le regole dell'Ordine, mancando il nesso causale tra l'attività prestata con le sue specifiche modalità e l'adempimento dei voti»<sup>56</sup>, viceversa, là dove l'agire del religioso è funzionale all'istituto o comunità

---

<sup>49</sup> Sent. Corte Cass. Sez. civ. L, n.7703 del 28/03/2018

<sup>50</sup> (Cass 9 febbraio 1996, n.1024; Cass. 6 aprile 1999, n. 3304; Cass. 2 marzo 2004, n. 4255; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833; Cass. 3 luglio 2012, n. 11089)

<sup>51</sup> Sent. Corte Cass. Sez. civ. L, n.7703 del 28/03/2018

<sup>52</sup> Orientamento analogo quello espresso dalla Sezione civile di Cassazione il 28 marzo 2017 nella sentenza n.7925 dove si legge: «ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso, *istituto affectionis vel benevolentiae causa*, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e vizi logici. Tale prova la si deduce non solo dalla natura della pattuizione raggiunta tra le parti, ma deve consistere nell'accertamento, specie attraverso le modalità di svolgimento del rapporto di peculiari circostanze oggettive o soggettive che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare, con certezza, la sussistenza di un accordo elusivo dell'irrinunciabilità della retribuzione». Si legga A. VITALE, *Corso di Diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interesse religioso*, Giuffrè, Milano,1993, p. 210.

<sup>53</sup> Cfr. L. SPINELLI, v. *Religiosi*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XV, UTET, Torino, 1975, p. 381.

<sup>54</sup> Cfr. R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro. La rilevanza giuridica della 'fede' del prestatore e del percettore d'opera*, Jovene, Napoli, 2008. Si legga anche L. SPINELLI, *Appunti in tema di previdenza sociale del clero*, in *Dir. eccl.*, 1956, I, pp. 351-358.

<sup>55</sup> C. TONON, *Il lavoro dei religiosi*, in *Commentario* diretto da F. Carinci, tm II. *Il Rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*; cap. II, a cura di C. Cester, UTET- Giuridica, Torino, 2013 p. 217. Si veda anche R. BOTTA, *Il lavoro dei religiosi*, Cedam, Padova, 1984, p. 79 ss.

<sup>56</sup> Cass. Civ.sez. lav. 7 aprile 1978, n. 1642, in *Dir. eccl.* 1979, II, p. 255.

dov'è incorporato, soggetto ed ente formano un binomio indissolubile e irripetibile cosicché l'agire umano è l'agire stesso dell'ente<sup>57</sup>. Insomma, non si sperimenta l'esperienza della 'alienazione' intesa, in senso marxiano, come messa *in valore* del mondo e delle cose e corrispondente svalutazione del fattore umano. Tutto quanto l'esegesi marxiana<sup>58</sup> ha elaborato sul lavoro operaio nel caso del lavoro dei religiosi non si verifica, anzi viene esattamente ribaltato: il lavoro non resta *esterno* al lavoratore e al suo essere, al contrario, il religioso si afferma nel suo lavoro, si sente appagato e felice, non mortifica il suo corpo e non rovina il suo spirito. Tale stato di perfezione fisico-spirituale per alcuni configurerebbe essa stessa una forma di retribuzione, ammettendo, la dottrina, forme di lavoro subordinato gratuito dove l'esclusione della retribuzione si fonda sulla considerazione di diversi ulteriori vantaggi: «il perfezionamento spirituale e la devozione del soggetto lavoratore»<sup>59</sup>. Ipotesi comunque condivisa dalla giurisprudenza che ammette che ad una prestazione lavorativa possa corrispondere un vantaggio, anziché retributivo, morale, o quantomeno non traducibile in termini quantitativi.

Al netto di quali possano essere le motivazioni sottese all'agire religioso, la domanda da porsi è se colui che pone in essere tali prestazioni lavorative abbia o non diritto ad essere ricompensato economicamente, e se così fosse come qualificare tale ricompensa? Retribuzione o remunerazione? Remunerazione è sinonimo di retribuzione?

I distinguo anche in questi casi sono necessari. In generale si può dire che più l'attività lavorativa trova la sua giustificazione nella economia del 'dono', più il corrispettivo tenderà ad assumere la forma di *remunerazione*, ovvero una ricompensa che fuoriesce dalla logica laburistica e sinallagmatica di origine contrattualistica, del tutto estranea alla logica dell'antagonismo lavoratore/datore di lavoro, espressione di quella logica di 'dono' che dovrebbe animare, lo si è evidenziato poc'anzi, il lavoro religioso. Diversa soluzione si ha là dove la remunerazione investe figure professionali e tipologie lavorative di natura più giuslavoristica. In questi casi, si pensi ai ministri di culto tanto cattolici quanto diversi dai cattolici, il sostantivo 'remunerazione' o 'assegno' si trasforma, in sostanza, in vera e propria *retribuzione* prevalendo la logica compensativa tipica della logica retributiva. Emblematico, al riguardo, il caso della remunerazione del clero cattolico regolato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222. Essa è equiparata infatti al reddito di lavoro dipendente anche se soltanto ai fini fiscali. L'uso di questa formula si spiega, ovviamente, con la volontà del legislatore di escludere «che il servizio prestato a favore della diocesi sia annoverato tra i rapporti di lavoro dipendente»<sup>60</sup>.

A confermare tale linea interpretativa è intervenuta ancora una volta la Cassazione nel 1990<sup>61</sup> evidenziando come la peculiarità del servizio del religioso non possa essere svilito riducendolo al paradigma del lavoro, seppure intellettuale, escludendo così «che quella corrisposta al sacerdote per il suo sostentamento sia equiparabile alla retribuzione per un lavoro prestato in senso tecnico»<sup>62</sup>. Proprio per questa ragione è stata scelta una denominazione estranea alla terminologia lavoristica. Questo perché il rapporto esistente fra ministro di culto e diocesi, e a maggiore ragione fra religioso e istituto di appartenenza, non è riconducibile ad alcuno dei rapporti elencati nell'art. 409 c.p.c. dal momento che manca lo schema dell'antagonismo tra gli interessi di parte. Inoltre, osserva ancora Benigni, il fatto che tale remunerazione, qualora vi siano altri redditi *ex art 33 l.222/1985* venga ridotta o addirittura esclusa pur permanendo il dovere di agire nell'interesse della diocesi, dimostra «il carattere non di corrispettivo e l'autonomo fondamento del dovere ministeriale rispetto ad essa»<sup>63</sup>.

<sup>57</sup> L. FRUGIUELE, *Lavoro nella Chiesa e diritto dello Stato*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 70.

<sup>58</sup> K. MARX, *Manoscritti economico-filosofici del 1844*, a cura di N. Bobbio, Einaudi, Torino, 2004, pp. 177.

<sup>59</sup> R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 101.

<sup>60</sup> R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 113. Si veda anche A. SOLFERINO, *Il sostentamento dei sacerdoti tra esigenze canonistiche e prospettiva civilistica*, in *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, Cedam, Padova, 2000, p. 1575.

<sup>61</sup> Cass. Sez. Un., 13 giugno 1990, n. 8870.

<sup>62</sup> R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 116.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 117. Si veda sul punto: Cass. civ. sez. lav., 27 maggio 1996, n. 4871, in *Giust. Civ.*, 1996, p. 2565.

In tal senso nel 2004 il Pontificio Consiglio per i Testi legislativi dichiarò che sotto il profilo giuridico il rapporto fra vescovo e sacerdoti «è irriducibile sia al rapporto di subordinazione gerarchica di diritto pubblico nel sistema giuridico degli Stati, sia al rapporto di lavoro dipendente tra datore di lavoro e prestatore di opera»<sup>64</sup>. Questa impostazione si comprende per il fatto che l'erogazione trova la sua ragione, non tanto nella natura dell'attività svolta, quanto nell'obbligo della comunità di fedeli di assicurare al sacerdote il necessario per vivere, e non invece nel servizio singolare e presente ricevuto. Se il quadro normativo è chiaro per i ministri di culto e i religiosi in area cattolica, il quadro muta nel momento in cui si fa riferimento ai ministri di culto diversi da quelli cattolici. Diversamente da quanto previsto per il clero cattolico «non si introduce un diritto al sostentamento, non se ne detta un sistema di definizione e di calcolo, non si menziona mai la 'remunerazione', e soprattutto non si specifica se esista e quale sia il nesso tra tali assegni ed il servizio in favore della comunità»<sup>65</sup>. La disciplina pattizia sugli assegni non offre infatti alcun elemento di qualificazione del servizio eventualmente reso alla confessione. Va in verità detto, a giustificazione di tale minimalismo normativo, che in alcuni casi le azioni poste in essere dalle confessioni di minoranza risultano lontane dal modello giudaico-cristiano caratterizzate da profili più accentuatamente lucratici che ben si prestano a schemi laburistici.

## 5. Lavoro, sacro e conto terzi

Come ho già detto<sup>66</sup> «Paolo a Corinto non predicava e basta: lavorava, e ne era fiero. “Chi non lavora non mangia” ripeteva volentieri. (...) Paolo si manteneva tessendo la tela grezza e solida (...). Per qualcuno che amava viaggiare e non dipendere da altri, era una scelta indovinata e la garanzia di non restare mai senza lavoro. (...) Nelle sue lettere (...) insiste parecchio non soltanto sul fatto che lavorava per mangiare ma anche che lavora con le proprie mani, perché vuole fare capire che nessuno lo obbligava, che si trattava appunto di una scelta»<sup>67</sup>.

L'uomo e la donna di religione, dunque, non necessariamente esauriscono la propria esperienza lavorativa nel silenzio di un monastero o nel brusio di un oratorio o di una associazione religiosa. Se è vero che «la vita privata di un prete sono gli altri»<sup>68</sup>, andare in mezzo agli altri lavoratori è una delle forme in cui può tradursi l'esperienza lavorativa di un uomo/donna religiosi. Nella *Octogesima adveniens* tra le altre cose, si legge: «Non è forse per essere fedele a questa volontà che la Chiesa ha inviato in missione apostolica tra i lavoratori dei preti che, condividendo integralmente la condizione operaia, ambiscono di esservi testimoni della sollecitudine e della ricerca della Chiesa medesima?»<sup>69</sup>. In una logica di 'Chiesa in uscita' il lavoro al di fuori delle istituzioni confessionali conserva pienamente la sua natura di testimonianza di fede e di dono arricchendosi di una dimensione sociale e umana: si pensa di andare per evangelizzare e si torna evangelizzati. «È la storia di tanti preti operai che lungo la strada si sono trovati trasfigurati in uomini»<sup>70</sup>.

---

<sup>64</sup> R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 118.

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 120.

<sup>66</sup> Cfr. par.2

<sup>67</sup> E. CARRÈRE, *Il Regno*, cit, p. 154.

<sup>68</sup> W. SITI, *Brucciare tutto*, Rizzoli, Milano, 2017, p. 15.

<sup>69</sup> Paolo VI, Lettera apostolica *Octogesima adveniens*, 14 maggio 1971, n. 48, in [http://www.vatican.va/holy\\_father/paul\\_vi/apost\\_letters/documents/hf\\_p-vi\\_apl\\_19710514\\_octogesima-adveniens\\_it.html](http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens_it.html) (visitato il 26 aprile 2021). A. M. DI NOLA, *Cristo in tuta*, Guanda, Parma, 1955; A. FAMÀ, *Storia dei preti-operai in Italia. Secolarizzazione e clero*, tesi di laurea, Università degli studi di Torino, Facoltà di Magistero, rel. M. GUASCO, a.a. 1993-1994; G. BARRA - M. GUASCO, *Chiesa e mondo operaio. Le tappe di un'evoluzione. Da don Godin ai preti-operai ai preti al lavoro*, Gribaudo, Torino, 1967.

<sup>70</sup> P. SANI, *La vita in fabbrica di Renzo Fanfani*, in <http://home.pretioperai.it/> (visitato il 29 aprile 2021). Si tratta del titolo di un paragrafo della tesi di P. Sani *discusso nel novembre 2020 al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Pisa dal titolo: "Vita di un prete operaio. Don Renzo Fanfani. 1935-2017"*.

Laburisticamente parlando è chiaro che in questi casi il rapporto di lavoro, pur ispirato nella sostanza da un moto interiore spirituale ed evangelico<sup>71</sup>, giuridicamente s'inscrive nell'alveo dell'art. 2094 c.c., ferme restando le conseguenze sul complessivo calcolo retributivo previsto per il ministro di culto in quanto tale. Infatti, come prevede ad esempio in ambito concordatario la legge 222/1985 la «remunerazione e gli assegni, come gli oneri previdenziali, attengono alla sola attività ministeriale svolta a favore della confessione. L'eventuale opera prestata da un terzo estraneo, sarà pertanto soggetta al diritto comune»<sup>72</sup>. Il problema semmai si ha quando si capovolge la prospettiva: è ancora uomo o donna di religione colui o colei che alla forma non fa corrispondere la sostanza? Ma sul punto il diritto taglia corto e osserva solo una faccia della realtà: la forma a prescindere dall'autenticità.

Analogamente di autentico lavoro si deve parlare anche a riguardo dell'assistenza spirituale nelle c.d. comunità segreganti. Nel caso, ad esempio, del cappellano militare, esso è inquadrabile a tutti gli effetti come pubblico dipendente inserito in uno specifico ruolo dell'amministrazione della difesa. Giuridicamente è a tutti gli effetti un militare. Nel caso delle carceri il cappellano, invece, non è un dipendente dello Stato ma appartiene al c.d. "personale aggregato". Al netto di tali differenze ciò che in questi casi rileva è la presenza di un datore di lavoro e la conseguente riattivazione della alterità di interessi. «Anche se fatta con spirito pastorale o missionario sta il fatto che l'opera viene compiuta per soddisfare l'interesse del datore di lavoro che nulla a che vedere con le ragioni di perfezionamento religioso che caratterizzano la scelta di vita del monaco»<sup>73</sup>.

La natura religiosa di colui che svolge il servizio comporta che il datore di lavoro, sia esso pubblico o privato, possa certamente intervenire nella organizzazione del lavoro, ma non potrà mai interferire né interloquire nel merito del servizio culturale o educativo magisteriale. «Le direttive e il potere di controllo del datore (...) riguardano necessariamente non il contenuto della prestazione stessa, ma solo le modalità estrinseche (in particolare gli orari) del suo disimpegno»<sup>74</sup>. Una soluzione che trova conferma nella sentenza n. 108 del 1977 della Corte costituzionale<sup>75</sup> per la quale nel caso di un servizio reso ad un terzo, laico o ecclesiastico che sia, a fronte di «una retribuzione risulta sempre integrato un lavoro dipendente con conseguente attivazione degli obblighi previdenziali»<sup>76</sup>. Senza dubbio nel caso in cui il servizio, sebbene reso al terzo, fosse frutto di un accordo fra terzo ed ente ecclesiastico di appartenenza tornerebbe a prevalere la logica non lavoristica, in quanto continuerebbe a mancare la causa onerosa della prestazione lavorativa<sup>77</sup>. In definitiva in tutti questi casi, tra cui vi rientra soprattutto l'assistenza spirituale nelle strutture ospedaliere, prevale la regola del caso per caso al fine di verificare l'esistenza o non di un rapporto di natura lavoristica.

## **6. Pur volendo non si può. I lavori incompatibili.**

Le ragioni per le quali v'è incompatibilità fra ministro di culto e alcune professioni sono molteplici e si spiegano per varie ragioni. Innanzitutto l'imparzialità e l'indipendenza del operatore religioso onde evitare che non condizioni in qualche modo la piazza o il mercato dando la sicurezza di operare «senza avere in vista interessi personali o di speciali gruppi».<sup>78</sup>

Una *ratio* che si riproduce quasi identica con la professione di notaio ai sensi di quanto dispone l'art. 3 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Un'imparzialità voluta a tutela e garanzia del ministro di culto, affinché non si trovi a dover sopportare situazioni imbarazzati fonti di conflitti interiori o difficoltà nel rapporto con la comunità. L'incompatibilità con la professione di avvocato per i soli ministri di

---

<sup>71</sup> Cfr. par. 2

<sup>72</sup> R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 109.

<sup>73</sup> *Ibidem*, p. 127.

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 130

<sup>75</sup> Sent. Corte cost., 9 giugno 1977, n. 108.

<sup>76</sup> R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 131.

<sup>77</sup> Cfr. Cass. Civ., 7 aprile 1978, n. 1624.

<sup>78</sup> Cfr. A. ADVERSI, *Note sulle incompatibilità dei ministri di culto e degli ecclesiastici a coprire dati uffici pubblici*, in *Dir. eccl.*, 1962, pp. 96-97.

culto e cura d'anime individua in verità una categoria soggettiva diversa e più ristretta rispetto a quella di 'ministro di culto' ponendo dubbi di valenza per i culti acattolici<sup>79</sup>. Il Consiglio di Stato nel parere pronunciato il 27 settembre 1954, n. 495 ha comunque confermato tale distinzioni di figure. In tal senso i ministri di culto con cura d'anime non possono neanche essere parte dell'elettorato passivo a livello di enti locali, infatti «il ministro di culto avente giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci sono ineleggibili alla carica di consigliere nelle amministrazioni locali: regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio ai sensi di quanto dispone l'art 2 comma 1 della l. 154 del 1981 e dell'art. 60 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267»<sup>80</sup>.

L'art. 60 del T.U del 2000 sull'ordinamento degli enti locali interdice, inoltre, l'accesso alle funzioni di sindaco e di presidente della provincia. In problema è che nel successivo art. 61 il limite è stato applicato solo al ministro di culto non altrimenti specificato. L'apparente contraddizione sembra superata laddove si sposa l'interpretazione che vuole l'ineleggibilità prevista dall'art. 60 pienamente assorbita dal successivo art. 61 che ripropone la causa assoluta di ineleggibilità del ministro di culto. Si tratta di una più che consolidata linea interpretativa, infatti il Consiglio di Stato<sup>81</sup> da lungo tempo sottolinea la peculiare natura della funzione di ministro di culto incompatibile con la carica di Sindaco «essendo soggetto ad una gerarchia diversa da quella che è nell'organismo dello Stato, potrebbe infatti trovarsi in gravi difficoltà nell'esercizio delle sue mansioni di capo dell'amministrazione comunale e più di ufficiale di governo». Una *ratio*, quest'ultima, non estendibile alla funzione di consigliere, essendo sufficiente, in questi casi, una limitazione 'relativa' confinata a quelle funzioni confessionali che più si avvicinano ed espongono il cittadino a possibili pressioni del ministro. In tal senso la Cassazione<sup>82</sup>, ritiene infatti «insufficiente, ai fini della ineleggibilità, una formale ordinazione *in sacris*, poiché la qualifica di ministro di culto non deriva dalla semplice denominazione o dallo status confessionale del soggetto, ma si riferisce alla funzione esercitata (quella di amministrare il culto). Cosicché la cessazione da ogni servizio ministeriale, documentata in giudizio privando l'interessato della possibilità di esercitare le funzioni connesse al ministero ha comportato il venir meno della causa di ineleggibilità poiché ha rimosso ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori che solo il concreto esercizio di attività pastorali rende possibile»<sup>83</sup>.

Il problema è che la sequenza dei casi d'incompatibilità a svolgere determinate mansioni e lavori risale alla prima metà del Novecento e quindi ad un contesto socio-economico che potrebbe risultare incoerente e inadeguato «con le nuove realtà religiose ricche di figure confessionali laiche non strutturare né gerarchizzate e di ministri di culto pienamente inseriti nella catena produttiva e nella vita sociale, sovente con una propria autonoma professione civile dedicando alla comunità religiosa solo una parte della propria forza lavoro»<sup>84</sup>.

---

<sup>79</sup> Cfr. R. BENIGNI, *L'identità religiosa nel rapporto di lavoro*, cit., p. 34.

<sup>80</sup> *Ibidem*, p. 35.

<sup>81</sup> Cons di Stato, 24 ottobre 1899, in *Mass. Amm* 1899, p. 453.

<sup>82</sup> Cass. Sez. I 14 aprile 1977, n. 3193.

<sup>83</sup> R. BENIGNI, *op. cit.*, p. 37.

<sup>84</sup> *Ibidem*, p. 40.